

**N. 399**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei  
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della  
legge 5 giugno 2003, n. 131

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2004)**

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI  
FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI”, AI SENSI DELLA  
LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.**

# RELAZIONE

## 1. Delimitazione della materia

Nella Costituzione il termine “professioni” e l’aggettivo derivato sono usati, oltre che nel terzo comma dell’art. 117 (professioni, formazione professionale), anche nell’art. 33, quinto comma (abilitazione professionale), nell’art. 35, secondo comma (formazione professionale dei lavoratori), nell’art. 38, terzo comma (avviamento professionale degli inabili e dei minorati), nell’art. 104, settimo comma (albi professionali) e nell’art. 135, sesto comma (professione di avvocato). Il significato è sempre presupposto, ma l’uso del termine non è univoco: negli articoli 33, 104 e 135 si fa riferimento alle professioni intellettuali (o liberali) e negli articoli 35 e 38 la parola è usata in senso generale.

Nella legislazione ordinaria spicca, in primo luogo, il Codice civile il cui Libro V “Del lavoro” si apre con un Titolo I dedicato alla disciplina delle “attività professionali”. Dalle disposizioni generali (al Capo I) ricaviamo che “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali” (art. 2060). Uno specifico Capo (II) del successivo Titolo III “del lavoro autonomo” è dedicato, poi, alle “professioni intellettuali”, ma si tratta, qui, di disposizioni di specie riferibili alle sole attività professionali definite dalla specifica aggettivazione di intellettuali. Se ne ricava dunque che la disciplina delle professioni rientra nella generale disciplina del lavoro e che le professioni intellettuali (o liberali) sono solo una parte delle professioni in senso più ampio, ma non legislativamente definito.

Occorre, inoltre, ricordare come, già prima della riforma del Titolo V, la legislazione statale (e la Corte costituzionale) abbiano ripartito la disciplina di alcune professioni rientranti nell’ambito di materie propriamente regionali e non riferibili alla nozione tradizionale di professioni intellettuali. Si ricordano, in particolare, la legge sull’ordinamento della professione di guida alpina (1. 2 gennaio 1989, n. 6), la legge-quadro per la professione di maestro di sci (1. 8 marzo 1991, n. 81) e la disciplina del turismo (1. 29 marzo 2001, n. 135, art. 7), che rimette alla determinazione del legislatore regionale la specifica individuazione delle professioni turistiche, solo genericamente individuate.

Le Regioni, inoltre, già nel precedente ordinamento disponevano di competenza ripartita in materia di istruzione e formazione professionale, che sia il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 35), sia successivamente il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 141), hanno definito come il complesso delle attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo per l’inserimento in “qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità” (esclusi i titoli di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-

universitaria). E' ragionevole ritenere, pertanto, che le attività professionali che dovranno essere disciplinate dalle regioni - nel rispetto della legislazione esclusiva dello Stato e degli altri limiti previsti dalla Costituzione - debbano essere in primo luogo proprio quelle per le quali sono già sufficienti gli interventi formativi regionali.

Si ricorda inoltre che la legge quadro per l'artigianato qualifica l'attività artigiana come esercizio di una professione e che la Corte cost., sent. 4-10 maggio 1979, n. 9, definisce professioni anche quelle che nell'art. 123 TULPS vengono chiamate mestieri. Infine, l'art. 1, c. 1, della legge 42/99, ha unificato la denominazione di professioni sanitarie, eliminando la distinta denominazione di arti e professioni sanitarie ausiliarie.

Per tutte queste ragioni si è intesa la materia "professioni" in senso ampio, ovvero comprensiva delle attività professionali.

## **2. I principi fondamentali della materia**

I principi fondamentali in materia di professioni sono stati individuati sulla base della legislazione vigente e delle seguenti pronunce (e pareri):

Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99

Corte di giustizia CE, 18 giugno 1998, causa C-35/96

Corte cost., sentenza 4-10 maggio 1979, n. 9

Corte cost., sentenza 7-15 maggio 1987, n. 168

Corte cost., sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372

Corte cost., sentenza 3-15 maggio 1990, n. 245

Corte cost., sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 21

Corte cost., sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 458

Corte cost., sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 82

Corte cost., sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156

Corte cost., ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426

Corte cost., ordinanza 26 marzo-10 aprile 2003, n. 124

Corte cost. sentenza 12 dicembre 2003, n. 353

Cons. Stato, adunanza generale, parere 11 aprile 2002

Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 22 aprile 2002

I principi desunti sono i seguenti:

Il *principio della libertà professionale* si ricava essenzialmente già a livello di norme costituzionali (artt. 4, primo comma; 35, primo comma; 41, primo comma; 120, primo comma, Cost); analoghe disposizioni di principio si trovano anche, a livello di legislazione ordinaria, sia in una disposizione di portata generale, (art. 2060 c.c.), sia con riferimento a singoli settori (v., con riferimento all'esercizio della professione artigiana, la l. 8 agosto 1985, 443, art. 2, c. 2).

Il *principio di non discriminazione* trova, anch'esso, la sua base essenziale direttamente in Costituzione (art. 3, primo comma; 117, settimo comma); il principio in questione, tuttavia, si può estrarre anche da specifiche applicazioni a livello di legislazione ordinaria (l. 9 febbraio 1963, n. 66, ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni; art. 3, c. 6, d.lgs. 9 luglio 2003, n.216).

Il *principio della concorrenza e del libero mercato* è alla base dell'intera legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Dall'art. 81 (ex 85) del Trattato CE che fissa le regole di concorrenza nell'ambito dell'Unione europea si ricava il principio comunitario di equiparazione dell'attività professionale all'attività d'impresa (così come interpretato da C. Giust. CE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, nel leading case dei nostri spedizionieri doganali).

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, la definizione generale di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., "*chiunque eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi*", sarebbe in grado di comprendere, in linea di principio, anche l'esercizio della professione intellettuale. E' vero però che, in concreto, l'attività concernente l'esercizio di una professione intellettuale è regolata distintamente dagli art. 2229 ss. c.c. (Libro V "Del lavoro", capo II, "Delle professioni intellettuali"). Quest'assetto deve essere garantito, al fine di tutelare altri interessi pubblici costituzionalmente rilevanti. Allo scopo è stata inserita una formula di salvezza ("*Salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di professioni intellettuali*"). Al di là della norma generale dell'art. 2082 c. c. e delle norme di specie sulle professioni intellettuali - la cui individuazione è esclusivamente riservata alla discrezionalità del legislatore statale - esistono tuttavia alcuni altri precisi riferimenti normativi, nel nostro ordinamento, che indicano l'equiparazione tra attività professionale e attività di impresa, ai fini dell'applicazione delle norme poste a tutela della concorrenza, nei casi residui:

- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'art. 1, che ha consentito all'Autorità italiana garante per la concorrenza di applicare lo stesso principio di equiparazione nel provvedimento di divieto delle intese raggiunte tra gli ordini dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e dei periti volte a livellare le rispettive tariffe;

- l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 che, in adempimento di specifici obblighi comunitari, ha fissato la medesima equiparazione ai fini dell'applicabilità delle norme a tutela del consumatore;

- l'art. 3, c. 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha equiparato l'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Commissioni tributarie su detta equiparazione sono state dichiarate infondate dalla Corte costituzionale, con sent. n. 156 del 2001 e, successivamente, manifestamente infondate, in particolare, con ord. 426/02 e ord. 124/03);

Si ritiene, pertanto, che - una volta posta la clausola di salvezza per le norme speciali che regolano le professioni intellettuali - anche nel nostro ordinamento, interpretato in base ai principi comunitari, si possa ragionevolmente ricavare un principio di equiparazione tra attività di impresa e l'esercizio di altre attività professionali ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

*Il principio del rispetto dei livelli standard di preparazione professionale* per la spendibilità dei titoli relativi all'esercizio di attività professionali si ricava agevolmente dal sistema e, in particolare, dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione di norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 1 e 2).

*Il principio del rispetto dei requisiti d'accesso alle professioni fissati dalla legge dello Stato* trova il suo fondamento in numerosissime disposizioni. In particolare: l. 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro sull'artigianato, art. 2, c. 4 (sulla quale v. Corte cost., sent. 7-15 maggio 1987, n. 168); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riordino del commercio; l. 29 marzo 2001, n. 135, riforma della legislazione nazionale del turismo, art. 2, c. 4, lett. g).

*Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento del pubblico e della clientela* nella regolamentazione amministrativa delle attività professionali si ricava dalle autorizzazioni di polizia amministrativa cui è subordinato, ad es., l'esercizio dell'attività di portiere o di custode (art. 62, TULPS; le licenze originariamente concesse dall'autorità locale di P.S. sono state attribuite ai Comuni dall'art. 19, c. 1, n. 17, del d.P.R. 616/77); lo stesso principio informa il generale e più ampio riconoscimento delle cd. funzioni di polizia amministrativa (funzioni autorizzatorie, sanzionatorie, ecc.) spettanti alle Regioni e agli Enti locali in base all'art. 158 e ss. del d.lgs. 112/98 ("le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze... delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica"). Per le professioni artigiane si vedano, ad es., l'art. 12 della l. 4 gennaio 1990, n. 1, disciplina dell'attività di estetista e l'art. 2 della l. 14 febbraio 1963, n. 161, disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini. Per

le professioni turistiche si veda in generale, l'art. 7 della l. 29 marzo 2001, n. 135, che prevede l'autorizzazione regionale per l'esercizio di dette professioni.

Il *principio dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi* nella regolamentazione amministrativa delle attività professionali si desume direttamente dai principi che regolano l'ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza ed anche quello interno, in forza dell'art. 1, c. 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Dall'art. 6, c. 1, di questa legge si desume implicitamente, ma chiaramente, l'obiettivo generale di ampliare "l'offerta dei servizi". Con specifico riferimento ad un ambito di professioni già regolate a livello regionale, si veda in particolare l'art. 1, c. 2, lett. b), della l. 29 marzo 2001, n. 135, ove si dice che "la Repubblica favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico" e, al successivo art. 7, c. 5, si definiscono "professioni turistiche" quelle che organizzano e forniscono "servizi" turistici. In ogni caso, la regolazione amministrativa deve rispettare i principi (e ove esistano i codici) deontologici.

### **3. Ricognizione delle disposizioni in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 131/03, è necessario compiere la ricognizione delle competenze riconducibili alla stessa materia, ma rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

- a) la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali, ai sensi art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresa la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi;
- b) la disciplina dell'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici (v. sent. C. Cost. n. 353 del 2003);
- c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari per l'accesso alle professioni, conseguiti negli Stati membri dell'Unione o negli altri Stati (art. 117, secondo comma, lett. a; art. 4, comma 2, l. 42/1999; d.lgs 152/94; d.lgs n. 319/1994);
- d) la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti (art. 117, secondo comma, lett. e) e comunque "per ragioni imperative di interesse generale" (v. sent. Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2002, in causa C-309/99); della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

- e) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi professionali nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g); Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 10 marzo 2003, n. 4199/02);
- f) la disciplina delle attività attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale (art. 117, secondo comma, lett. h, l, Cost.);
- g) la disciplina della protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.);
- i) la determinazione dei livelli essenziali, minimi e uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (v. Corte cost., sent. 3-6 luglio 1989, n. 372; l. 8 marzo 1991, n. 81, legge quadro per la professione di maestro di sci; l. 29 marzo 2001, n. 135, riforma della legislazione nazionale del turismo, art. 2, c. 4, nonchè successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, la l. 28 marzo 2003, n. 53);
- j) la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti (art. 117, secondo comma, lett. g);
- k) la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 12 giugno 1990, n. 146);
- l) la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali, regolati ai sensi dell'art. 2229 cod. civile.

Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, la loro individuazione, quella dei relativi contenuti e dei titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale competono allo Stato (v. sent. C. Cost. n. 353 del 2003).



<b>PRINCIPI</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
Principio di libertà professionale	Art. 4, c. 1; 35; c. 1; 41, c. 1; 120, c. 1, Cost; art. 2060 c.c.; l. 8/8/85, n. 443, art. 2, c. 2;
Principio di non discriminazione	Art. 3, co 1, Cost., l. 9/2/63, n. 66; art.3, comma 6, d.lgs. 9.7.2003, n.216;
Principio della concorrenza e del libero mercato	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, comma 4;
Principio di equiparazione dell'attività professionale all'attività d'impresa ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, c. 4; art. 81 TCE; 6/2/96, n. 52, art. 25; d.lgs. 15/12/97, n. 446, art. 3, c. 1 lett. c); l. 12/6/90, n. 146, art. 2 bis, 4, c. 4 e 9, c. 1
Principio del rispetto dei livelli standard di preparazione professionale	l. 28/3/03, n. 53; l. 8/3/91, n. 81; l. 2/1/89, n. 6, art. 7, 9 e 22; l. 29/3/01, n. 135, art. 2, c. 4; C.Cost. n. 353 del 2003.
Principio dell'idoneità della preparazione fornita dai corsi di formazione professionale qualora la valutazione finale comporti il rilascio di titoli abilitanti su scala nazionale	l. 8/3/91, n. 81; l. 2/1/89, n. 6; l. 29/3/01, n. 135, art.2, c. 4
Principio del rispetto dei requisiti d'accesso alle professioni fissati dalla legge dello Stato	l. 443/85, art. 2, c. 4; dlgs 31/3/98, n. 114; art. 5, c. 5; l. 29/3/01, n. 135, art. 2, c. 4, lett. g)
Principio della riserva legislativa statale per l'individuazione delle professioni sanitarie, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale	d.lgs. 3 1/3/1998, n. 112, art. 124, lett. b)
Principio della tutela di affidamento del pubblico nella disciplina amministrativa delle attività professionali	TULPS, art. 62, dPR 616/77, art. 19, C. 1, n. 17; dlgs 112/98, art 158 e 159; l. 4/1/90, n. 1, art 12; l 14/2/63, n. 161, art. 2; l. 29/3/01, n. 135
Principio dell'ampliamento dell' offerta dei servizi nella disciplina amministrativa delle attività professionali	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, c. 4 e 6, c. 1; l 29/3/01, n. 135, art. 1, c. 2 lett b) e art. 7, c. 5.

Il Presidente della Repubblica,

visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

viste le leggi vigenti in materia di professioni;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute, per i beni e le attività culturali,

emana il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Ambito d'applicazione*

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.
3. Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti.

## *Capo II*

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 2

##### *Libertà professionale*

1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

#### Art. 3

##### *Tutela della concorrenza e del mercato*

1. L'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

#### Art. 4

##### *Formazione professionale*

1. Il rilascio di titoli relativi all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto dei livelli standard di preparazione professionale stabiliti dalle leggi statali.

## Art. 5

### *Accesso alle professioni*

1. Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.

## Art. 6

### *Regolazione delle attività professionali*

1. La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

## *Capo III*

### INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE

## Art. 7

### *Discipline di competenza legislativa esclusiva statale*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:
  - a) la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi;
  - b) la disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici;
  - c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri Stati;

- d)* la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;
- e)* la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi nazionali;
- f)* la disciplina delle attività professionali attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;
- g)* la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale;
- h)* la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;
- i)* la determinazione dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- j)* la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti;
- k)* la disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- l)* la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Oggetto:** Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di "professioni", ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.131.

**Repertorio Atti n. 2057 del 15 luglio 2004**

### **La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

Nella seduta odierna del **15 luglio 2004**:

**VISTO** all'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità;


**VISTO** lo schema di decreto legislativo in oggetto, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004 nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2004;

**CONSIDERATI** gli esiti della sede tecnica del 10 giugno 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno rappresentato di non poter formulare un parere condiviso sul provvedimento pur esprimendo alcune prime criticità rilevate nello schema di decreto;

**RILEVATO** che, nella seduta di questa Conferenza del 17 giugno e del 1 luglio 2004, le Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e l'avvio di un Tavolo di confronto tecnico-politico per individuare una metodologia di collaborazione istituzionale per l'attuazione complessiva dell'articolo 1 della citata legge n.131 del 2003;

**RILEVATO** che tale confronto si è svolto nell'incontro del 7 luglio u.s., nel corso del quale le Regioni hanno presentato un primo documento di precisazioni ed emendamenti e che tale incontro si è concluso con l'impegno di un ulteriore approfondimento tecnico;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 12 luglio u.s. è stata data lettura di alcune proposte di emendamenti e che nella stessa sede è stata valutata anche la possibilità che, in considerazione della peculiarità della procedura dettata dall'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 – la quale prevede un duplice esame di questa Conferenza – in questa prima fase, il parere possa consistere in delle mere proposte di modifica da sottoporre, oltre che al Governo, anche alle competenti Commissioni parlamentari e che, nella seconda fase, ossia quella del parere definitivo, il parere venga espresso secondo le modalità ordinarie, esprimendo in quella occasione un giudizio positivo o negativo;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**RILEVATO** altresì che nel corso della riunione tecnica è stato rilevato:

- da parte delle Regioni, che il contenuto precettivo dell'articolo 7 dello schema di esame può essere completato nei successivi decreti legislativi attuativi dell'articolo 1 della citata legge n. 131/ 2003 prevedendo, in quelle sedi, le disposizioni specifiche delle professioni attinenti le singole materie di legislazione concorrente unitamente ai principi che verranno ivi individuati;
- che è necessario, ad avviso del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, includere la disciplina dell'attività professionale attinente la conservazione dei beni culturali nell'elencazione delle discipline riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, atteso quanto disposto dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; a tale riguardo, ha pertanto chiesto l'inserimento all'articolo 7 "Discipline di competenza legislativa esclusiva statale" dello schema in esame della seguente lettera: "m) la disciplina delle attività professionali attinenti la conservazione dei beni culturali ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 42 recante il nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici";

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso un parere tecnico limitato alla presentazione di emendamenti, di cui all'unito documento (All. A) rinviando l'espressione del parere positivo o negativo, a seconda del recepimento o meno delle proposte presentate, in occasione della seconda lettura in sede di Conferenza Stato-Regioni, dopo che si saranno espresse le competenti Commissioni parlamentari;

**RILEVATO** che il Presidente di questa Conferenza ha preso atto di quanto dichiarato dalle Regioni evidenziando che sarà inserito nel testo quanto risulterà condivisibile, ritenendo comunque possibili ulteriori miglioramenti dello stesso:

**RILEVATO** altresì che il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha condiviso quanto espresso dal Presidente di questa Conferenza, riservandosi di esprimere, nel corso dell'iter successivo, le valutazioni in ordine alle proposte di emendamenti delle Regioni;

### **Esprime parere**

preliminare nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di "professioni", ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*





CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE  
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI  
IN MATERIA DI "PROFESSIONI", AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

In ordine allo schema di Decreto legislativo in materia di professioni approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004, si esprime il seguente parere.

Le Regioni hanno già espresso netto dissenso sul metodo seguito nella elaborazione dello schema che, invece di collocarsi all'interno di una linea istituzionale generale relativa all'attuazione della L.131/2003, viene presentato in maniera del tutto isolata dal contesto. In tale prospettiva era stata auspicata una procedura ispirata ad una fattiva e leale cooperazione della Conferenza con il Governo nella fase d'individuazione dei principi nelle materie a competenza concorrente. Tale leale collaborazione, come le regioni hanno già avuto modo di rilevare, avrebbe potuto essere realizzata in maniera più compiuta se preceduta da un ampio confronto generale relativo alle linee di attuazione dell'art. 1 della legge 131 e dalla presentazione di un insieme di schemi di decreti legislativi tale da fornire un quadro complessivo dell'attuazione di tale disposizione.

Pertanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – riguardo al metodo di confronto – invita il Governo a mettere a disposizione, al fine di una migliore collaborazione finalizzata ad una condivisa attuazione dell'art. 1 della legge n. 131, le elaborazioni che il Ministro agli Affari regionali ha richiesto a varie Università in relazione alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo, nonché le elaborazioni compiute dei Ministeri competenti per materia. Questo materiale tecnico, unitamente a quello delle Regioni, potrà essere posto a base per la costituzione di gruppi di lavoro comuni finalizzati all'esame di "pacchetti" omogenei di schemi di decreto legislativo, attinenti alle diverse materie comprese nell'art. 117, comma terzo, della costituzione.

Nel caso in esame le Regioni hanno esaminato il solo schema relativo alla materia delle professioni, materia peraltro caratterizzata da forti peculiarità (si pensi al fatto che essa non corrispondeva ad una precedente competenza regionale e quindi l'estrapolazione dei principi è particolarmente complessa).

Occorre evidenziare, inoltre, come la materia sia anche oggetto di specifiche proposte legislative in discussione in Parlamento ed è stata oggetto di una proposta di riforma da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno un dibattito complessivo.

Il parere delle Regioni, su questo primo schema di decreto deve essere formulato tenendo conto delle due fasi di esame che la legge n. 131 prevede: infatti, l'art. 1, comma 4, della legge dispone che, dopo l'acquisizione di un primo parere della Conferenza Stato-Regioni, lo schema sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione di ulteriore parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e la Conferenza dei Presidenti si esprimerà in via definitiva con il secondo parere, riservandosi un giudizio positivo o negativo, a seconda del recepimento o meno delle proposte regionali.

Tali proposte, evidenziate nell'allegato al presente parere, sono elaborate sulla base della condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle seguenti linee-guida:

**Linee-guida.**

A. Necessità di una definizione generale ed ampia del concetto di professione;

B. Garantire che l'individuazione delle professioni sia effettuata dallo Stato (al fine di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale).

C. Prevedere che, nelle materie di competenza legislativa regionale, l'individuazione delle professioni avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione.

D. Assicurare che la formazione professionale, quando posta come condizione per l'esercizio di una determinata professione, sia prevista in maniera uniforme sul territorio nazionale.

E. Riguardo ad Ordini e Collegi professionali, assicurare che le funzioni relative all'organizzazione non siano completamente riservate allo Stato, precludendo ogni ruolo normativo alle Regioni.

F. Nell'attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 131 del 2003 evitare che sia usata una tecnica di ritaglio delle materie, senza l'indicazione delle disposizioni.

G. Rinviare la precisazione delle disposizioni delle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni ai successivi decreti legislativi di attuazione della legge n. 131.

Roma, 15 luglio 2004

*18*



Allegato

Gli emendamenti al testo dello schema di decreto legislativo in materia di professioni sono evidenziati in grassetto nella seconda colonna.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>2. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.</p> <p>3. Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti</p>	<p>1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di <b>professioni</b>, secondo i <b>principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</b></p> <p>2. Ai fini della presente legge si intendono per <b>professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell'Unione europea e svolte da presone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola.</b></p> <p>3. Le professioni possono essere svolte, oltre che <b>in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, sulla base di specifiche disposizioni volte a garantire l'autonomia professionale del lavoratore.</b></p> <p>4. L'individuazione di nuove professioni è effettuata dallo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, anche tenendo conto delle altre materie di competenza legislativa regionale la cui disciplina si connette a quella delle specifiche professioni.</p> <p>5. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.</p> <p>6. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>



Capo II – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 – Libertà professionale

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperativa, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.</p> <p>2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.</p> <p>3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.</p>	<p>1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperativa, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.</p> <p>2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.</p> <p>3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.</p> <p>4. <b>L'esercizio delle professioni può avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la responsabilità del singolo professionista incaricato.</b></p> <p>5. <b>E' garantita la libertà di associazione professionale e sono garantite le prerogative di riconoscimento delle associazioni spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 14 del 24 luglio 1977, n. 616.</b></p>

Art. 3 – Tutela della concorrenza e del mercato.

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. L'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.</p>	<p>1. L'attività professionale <b>esercitata in forma di lavoro autonomo</b> è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.</p>



#### Art. 4 – Formazione professionale.

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti dallo Stato.	1. Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali <b>deve avvenire nel rispetto degli standard minimi</b> di preparazione stabiliti dallo Stato

#### Art. 5 – Politiche di sviluppo [modificata rubrica]

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.	1. <b>Lo Stato interviene a sostegno dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso allo sviluppo delle attività sul territorio.</b>

#### Art. 6 – Regolazione delle attività professionali

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.	1. La regolamentazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici. <b>E' garantita la libertà di accesso alle professioni e di esercizio professionale.</b>

Art. 6 bis [proposto dalle Regioni] attiene ai principi in materia di Ordini e Collegi professionali.

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
	<p>1. <b>Gli ordini e collegi professionali sono organizzati a livello nazionale allo scopo di garantire l'uniformità nell'esercizio delle funzioni, svolte da strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed infraregionale, relative a: accertamento dei requisiti di iscrizione agli albi od elenchi, tenuta dei medesimi, esercizio del potere disciplinare.</b></p> <p>2. <b>La disciplina regionale di ordini e collegi è dettata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 616 del 1977 sulla base dei seguenti principi:</b></p> <p>a) <b>gli ordini e collegi devono avere un ordinamento democratico;</b></p> <p>b) <b>devono essere consentite adeguate forme di partecipazione degli iscritti e degli altri soggetti interessati alle attività svolte.</b></p>



Capo III - INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE.

Art. 7- Discipline di competenza legislativa esclusiva statale.

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:</p> <p>a) la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi.</p> <p>b) la disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali ed i relativi ordinamenti di attici;</p> <p>c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri Stati;</p> <p>d) la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;</p> <p>e) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;</p> <p>f) la disciplina delle attività professionali attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;</p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate, a titolo ricognitivo, le seguenti disposizioni rientranti nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione:</p> <p>a) la legge 6 agosto 1926, n. 1365, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il d. lgs. 21 maggio 2003, n. 112, la legge 18 luglio 2003, n. 180, ed ogni altra norma relativa alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;</p> <p>b) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri Stati;</p> <p>c) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, la legge 3 agosto 1949, n. 536, la legge 7 novembre 1957, n. 1051, la legge 4 marzo 1958, n. 143, la legge 18 ottobre 1961, n. 1164 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina della tutela della concorrenza, le tariffe ed i corrispettivi professionali obbligatori;</p> <p>d) la legge 16 febbraio 1913, n. 89, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la legge 28 marzo 1968, n. 434, la legge 7 marzo 1985, n. 75, la legge 23 marzo 1993, n. 84, per quanto compatibili con il presente decreto, e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;</p> <p>e) gli articoli da 134 a 144 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;</p>



Art. 7 (segue)

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>g) la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;</p> <p>i) la disciplina dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di formazione professionale;</p> <p>j) la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti;</p> <p>k) la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;</p> <p>l) la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.</p>	<p>f) il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;</p> <p>g) le disposizioni del codice civile e delle altre leggi integranti l'ordinamento civile della Repubblica;</p> <p>h) la legge 25 aprile 1938, n. 897 e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato;</p> <p>i) le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146;</p>

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI (aggiunto dalla proposta delle Regioni)

Art. 7 bis - Normativa relativa a specifiche professioni.

SH approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
	<p><b>1. Negli ulteriori decreti legislativi di attuazione dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 si provvederà, in relazione alle professioni concernenti le singole materie trattate, alla specificazione degli ulteriori principi fondamentali che si riconnettono a tali professioni ed alla ricognizione delle disposizioni che le regolano e restano nella competenza legislativa dello Stato.</b></p>

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 UFFICIO DEL SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 DIREZIONE GENERALE  
 Roma, 12 giugno 2004  
 UFFICIO DEL SERVIZIO



72